

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

SERVIZIO 8

U.O. 8.1 - UFFICIO DI CONSULTAZIONE DEL DIPARTIMENTO
Via Ugo La Malfa, 169, PALERMO

Unità Operativa 8.1 prot. N. 10653 del 14 MAG. 2012

CIRCOLARE n. 2/DRU/2012

OGGETTO : Semplificazione amministrativa - Piano di azione Dipartimentale – Direttive per il ricorso all'attività consultiva proposta dal Dipartimento Urbanistica.

AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI TECNICI DEI COMUNI DELL'ISOLA
AI SINDACI DEI COMUNI DELL'ISOLA
AI SEGRETARI COMUNALI DEI COMUNI DELL'ISOLA
AI PRESIDENTI DEI CONSIGLI COMUNALI
DEI COMUNI DELL'ISOLA
e, p.c. ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
AGLI ASSESSORATI REGIONALI
ALLE PROVINCE REGIONALI
AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
PER LA REGIONE SICILIANA
ALL'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO
ALL'AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANIA
AL TRIBUNALE REGIONALE DI SICILIA - PALERMO
AL TRIBUNALE REGIONALE DI SICILIA - CATANIA
ALL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA PRESIDENZA
DELLA REGIONE SICILIA
LORO SEDI

Con la Direttiva di prot. n.1908 del 3 febbraio 2012 l'On.le Presidente della Regione ha chiesto anche a questo ramo dell'Amministrazione di individuare "ogni possibile misura di semplificazione ... in ragione dell'esigenza di fornire immediate risposte ai cittadini ed alle imprese".

./.

In conformità a dette disposizioni questo Dipartimento ha predisposto un proprio “Piano di Azione” che individua tra le misure di semplificazione, anche quella di limitare “*il ricorso alla fase consultiva*”, spesso usata da parte degli Enti locali, al fine di conoscere l'avviso di questo Ufficio in ordine alle scelte da effettuare sui provvedimenti amministrativi da emettere.

Con la presente Circolare questo ramo dell'Amministrazione regionale vuole fornire un proprio contributo, nell'ottica di individuare misure di semplificazione tese ad alleggerire il carico degli oneri burocratici per i cittadini e le imprese.

Come osservato dall'Ufficio di consultazione di questo Dipartimento Urbanistica, continuano a pervenire numerosi quesiti posti dai Comuni dell'Isola riguardanti per lo più problematiche emergenti da fattispecie concrete o da casi particolari, se non addirittura richieste di chiarimento in merito a norme o regolamenti emessi dagli stessi enti locali. Ciò, nonostante sia già stato chiarito, con la circolare n. 4/92 – DRU del 7 gennaio 1993 e con il successivo Comunicato - “Direttive per la proposizione da parte dei Comuni di richieste di parere al dipartimento regionale urbanistica” (pubblicato sulla G.U.R.S. n.51 del 6/11/2009), che questo Dipartimento non può dare esito a richieste di parere attinenti casi particolari per l'adozione di adempimenti e provvedimenti di esclusiva competenza dell'Ente richiedente. Si è peraltro rilevato che in molti casi i suddetti Enti sospendono illegittimamente i termini per la conclusione dei procedimenti di loro competenza, in attesa del parere di questo Dipartimento, appesantendo, di fatto, l'iter burocratico di detti procedimenti, con la richiesta di un parere non previsto per legge.

Si ribadisce, pertanto, così come già chiarito con le citate precedenti direttive, che questo Dipartimento potrà esprimersi, sulle richieste di parere poste dagli Enti locali, che afferiscono ad aspetti generali relativi all'applicazione di norme di legge in materia urbanistico-edilizia, mentre non si potrà dare riscontro ai quesiti riguardanti fattispecie concrete o casi particolari e comunque privi dei requisiti di generalità, intesa come riferibilità della questione interpretativa prospettata a un diverso e più vasto campo di applicazione. Ciò in quanto occorre precludere ingiustificati rallentamenti dei tempi certi fissati per legge per la definizione dei procedimenti amministrativi, attivati dai cittadini e dalle imprese.

Si ritiene altresì di dover precisare che l'attività consultiva di questo Dipartimento non potrà riguardare l'interpretazione di Norme di Attuazione che disciplinano il territorio comunale, costituendo queste uno dei tanti elaborati allegati al Decreto di approvazione di un piano regolatore comunale, la cui lettura corretta non può che essere supportata, sia dagli atti ed elaborati che compongono uno strumento urbanistico generale - spesso oggetto di modifica a seguito delle valutazioni e prescrizioni contenute nel Decreto di approvazione -, sia da altri atti e provvedimenti successivamente approvati, quali ad esempio le varianti urbanistiche ex art.3 e 4 della l.r. n.71/78, che comportano necessariamente la modifica degli atti precedentemente approvati ed in possesso di questo Ufficio.

Al riguardo è opportuno ricordare che i pareri rilasciati da questo Dipartimento, essendo espressione di una mera manifestazione di giudizio e come tale non direttamente lesiva delle ragioni di terzi, non possono essere impugnati davanti al giudice (cfr Cassazione Civile, sez. riunite, 2 novembre 2007, n. 23031; TAR Sicilia, Sez. II, n. 2237 del 19 ottobre 2007) e non vincolano l'ente richiedente, che resta libero di disattenderli e di adottare comportamenti difformi.

Sugli adempimenti di propria competenza i Comuni dovranno invece avvalersi delle ordinarie consultazioni interne alle amministrazioni, esercitate, ai sensi dell'art.97 del D.Lgs. n.267/2000, dal segretario comunale, a cui sono attribuite le funzioni di assistenza e di attività consultiva sull'azione amministrativa degli Enti ovvero dalle avvocature comunali, ove queste siano presenti.

Tutto ciò premesso, si forniscono ancora una volta le indicazioni necessarie per la formulazione delle richieste di parere, a cui le amministrazioni dovranno attenersi ai fini dell'esito delle stesse:

- le richieste dovranno essere avanzate da soggetti istituzionali (presidenti di province, sindaci, presidenti di consigli, responsabili apicali degli uffici tecnici);
- le richieste dovranno essere formulate in modo chiaro e sottoscritte dal richiedente;
- le richieste dovranno essere supportate dall'avviso del richiedente o dell'avvocatura comunale, qualora l'ente ne sia dotato, che esprima l'orientamento dell'Amministrazione.

Si precisa che i quesiti in atto giacenti presso questo Ufficio che risultino non conformi alle direttive già emanate con il citato "Comunicato" del 2009 e che vengono, di fatto, ribadite con la presente Circolare, non saranno oggetto di riscontro e verranno posti agli atti di questo Ufficio dandone comunicazione agli Enti interessati onde evitare inutili aspettative e rallentamenti dell'azione amministrativa, espressamente vietati dall'art. 1, comma 2, della l.r. n. 10/91.

Si rammenta, inoltre, che il riscontro alle richieste di parere è, e sarà, del tutto facoltativo e rimesso alla valutazione di questo Dipartimento. Tanto in conformità a quanto sopra espresso e all'indirizzo operativo introdotto con le menzionate direttive, la cui rigorosa conferma e attuazione è dettata anche dalla contingente vacanza della struttura preposta all'attività consultiva del Dipartimento.

Si ritiene infine opportuno ricordare che i pareri resi da questo Ufficio sono consultabili all'interno del sito di questo Assessorato, www.artasicilia.eu il cui percorso di accesso è stato indicato nel comunicato pubblicato sulla GURS n. 12 del 14 marzo 2003 (pag. 50).



Dirigente Generale
(Sergio Gelardi)